

Dispositivo

- 1) *La direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale adito nel contesto di una controversia vertente su un contratto che può rientrare nell'ambito di applicazione della citata direttiva è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine o possa disporre su semplice domanda di chiarimenti, a verificare se l'acquirente possa essere qualificato come consumatore nell'accezione di tale direttiva, anche se quest'ultimo non ha espressamente rivendicato questa qualità.*
- 2) *L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che esso va considerato come una disposizione equivalente ad una disposizione nazionale avente nel diritto interno rango di norma di ordine pubblico, e che il giudice nazionale è tenuto ad applicare d'ufficio qualsiasi disposizione che garantisca la sua trasposizione nel diritto interno.*
- 3) *L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una norma nazionale la quale preveda che il consumatore, per usufruire dei diritti che gli spettano in forza di tale direttiva, debba denunciare tempestivamente al venditore il difetto di conformità, a condizione che tale consumatore, per procedere a detta denuncia, disponga di un termine non inferiore a due mesi a decorrere dalla data in cui ha constatato tale difetto, che la denuncia cui occorre procedere verta solo sull'esistenza di detto difetto e che essa non sia assoggettata a regole relative alla prova che rendano impossibile o eccessivamente difficile per il citato consumatore esercitare i propri diritti.*
- 4) *L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che la regola secondo cui si presume che il difetto di conformità esistesse al momento della consegna del bene*

— *si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene. Il consumatore non è tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformità né a provare che la sua origine è imputabile al venditore;*

— *può essere disapplicata solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l'origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta dopo la consegna del bene.*

⁽¹⁾ GU C 367 del 14.12.2013.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 maggio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Dimensione Direct Sales srl, Michele Labianca/Knoll International Spa

(Causa C-516/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Diritto d'autore — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 4, paragrafo 1 — Diritto di distribuzione — Nozione di «distribuzione al pubblico» — Offerta di vendita e pubblicità fatta da un commerciante di uno Stato membro sul proprio sito Internet, mediante pubblicità diretta per corrispondenza e a mezzo stampa in un altro Stato membro — Riproduzioni di mobili protetti dal diritto d'autore proposti in vendita senza il consenso del titolare del diritto esclusivo di distribuzione — Offerta o pubblicità che non conduce all'acquisto dell'originale o di copie di un'opera protetta)

(2015/C 236/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Dimensione Direct Sales srl, Michele Labianca

Convenuta: Knoll International Spa

Dispositivo

L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che esso consente ad un titolare del diritto esclusivo di distribuzione di un'opera protetta di opporsi ad un'offerta di vendita o a una pubblicità mirata relativa all'originale o a una copia di tale opera, quand'anche non fosse dimostrato che detta pubblicità abbia dato luogo all'acquisto dell'oggetto protetto da parte di un acquirente dell'Unione, sempre che la pubblicità in parola solleciti i consumatori dello Stato membro in cui l'opera stessa è protetta dal diritto d'autore ad effettuarne l'acquisto.

⁽¹⁾ GU C 367 del 14.12.2013.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — «Gazprom» OAO

(Causa C-536/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Arbitrato — Esclusione — Riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri — Provvedimento inibitorio pronunciato da un collegio arbitrale situato in uno Stato membro — Provvedimento inibitorio dell'avvio o della prosecuzione di un procedimento dinanzi a un giudice di un altro Stato membro — Potere dei giudici di uno Stato membro di negare il riconoscimento del lodo arbitrale — Convenzione di New York)

(2015/C 236/10)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: «Gazprom» OAO

con l'intervento di: Lietuvos Respublika

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev'essere interpretato nel senso che non osta a che il giudice di uno Stato membro riconosca ed esegua, né a che si rifiuti di riconoscere ed eseguire, un lodo arbitrale che vieti ad una parte di presentare talune domande dinanzi ad un giudice di tale Stato membro, in quanto detto regolamento non disciplina il riconoscimento e l'esecuzione, in uno Stato membro, di un lodo arbitrale emesso da un collegio arbitrale in un altro Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 377 del 21.12.2013.